



CORPO DI POLIZIA LOCALE PALIANO

Sede Comando: 03018 Paliano, (fr), Piazza dei XVII Martiri, n. 1
Tel. 0775578098- fax 0775570833
e-mail : poliziamunicipale@comune.paliano.fr.it
pec: polizialocale@pec.comune.paliano.fr.it

Prot. 5160

Paliano 30 Aprile 2018

DISPOSIZIONE TAGLIO SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA, DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Constatato lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare dei fondi confinanti con le strade pubbliche;

Considerato che ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 – nuovo codice della strada, per "Sede stradale" si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

Rilevato che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica;

Preso atto che pervengono a questo Comune numerose comunicazioni da parte di cittadini che segnalano la presenza di terreni incolti e/o occupati da discariche, lamentando conseguentemente la presenza di animali pericolosi per la pubblica igiene;

Rilevato che il perdurare di tale situazione possa aumentare i rischi di inconvenienti igienico sanitari e di pericolo per la viabilità;

Ritenuto necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

Ritenuto, altresì necessario, ordinare ai proprietari dei terreni incolti ed in stato di abbandono, di provvedere alla pulizia periodica degli stessi con taglio delle erbe infestanti che durante la stagione estiva costituiscono grave pericolo di incendi con possibile danneggiamento delle proprietà limitrofe;

Visti gli articoli n. 892, 893 e 894 del Codice Civile;

Visto il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 - nuovo codice della strada e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.D.S.;

Visto il Regolamento Comunale regolamento di igiene urbana per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Visto il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

Richiamato il decreto del Sindaco con il quale sono state conferite le funzioni ai responsabili di posizione organizzativa;

MOTIVAZIONE

L'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità, e nulla deve intralciare il suo cammino. Affinché questo sia possibile, il proprietario o il fittavolo, di terreni confinanti con le strade comunali o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non super i limiti consentiti.

ORDINA

1. Ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere immediatamente a:
 - a. il taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un'altezza di mt. 5,00 (cinque) dal manto stradale;
 - b. la potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali o consorziali che pregiudichino la pulizia ed il decoro la viabilità e la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal codice per la loro messa a dimora.

- c. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari e i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale;
- e. il mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
- d. di interrompere la lavorazione di aratura e coltivazione dei terreni confinanti con strade provinciali, comunali e vicinali alla distanza minima di metri 1,50 dal limite superiore del fosso di guardia e/o ciglio della scarpata in modo tale da non pregiudicar la sicurezza e la stabilità delle ripe;
- f. di provvedere ad eseguire un'ideale potatura o sramatura eliminando le interferenze con il fascio luminoso dei lampioni della pubblica illuminazione;
- g. è vietato depositare i materiali risultanti dalla pulizia e dalla manutenzione dei fossi su terreno di proprietà pubblica e/o pertinenze stradali;
2. Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità.
3. Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante, delle siepi e sramatura dei rami che interferiscono con la pubblica illuminazione, o che creino pericolo per la circolazione dei veicoli, in caso di urgenza, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

RENDE NOTO

Che tutti coloro che non ottemperano a quanto previsto al punto 1, lett. a), b), e), d) ed al punto 2, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a € 300,00 per ogni tratto di fronte stradale pari a m. 50,00 o frazione.

Che tutti coloro che non ottemperano a quanto previsto al punto 1, lett. c), g), sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Che tutti coloro che non ottemperano a quanto previsto al punto 1, lett. f), e punto 3 sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00, oltre le spese necessarie a far effettuare da parte di questo Comune e con mezzo meccanico, la potatura delle siepi in questione così come previsto dal punto 3) del dispositivo.

Nei casi intervenga una diffida per inadempienza, ai sensi della presente ordinanza, l'Amministrazione Comunale potrà dar luogo ai lavori di pulizia e/o bonifica dei luoghi anche a mezzo di ditte specializzate, con addebito e recupero delle spese a carico dei trasgressori, secondo le modalità previste dalle vigenti leggi.

DISPONE

Che la presente ordinanza viene trasmessa alla locale stazione dei Carabinieri, affissa all'Albo Pretorio Comunale on line e ne verrà data ampia diffusione attraverso i mezzi di informazione locale (bacheche pubbliche, stampa locale, etc).

Sono incaricati dell'esecuzione della predetta ordinanza tutti i funzionari ed agenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.

Che a norma dell'art. 8 della legge 241/1990 il Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale Maurizio Proietti.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti consentiti dalla legge, può esperirsi presso il Comando di Polizia Locale sito nella sede di Piazza dei XVII Martiri, 1, 03018 Paliano.

Alla data di entrata in vigore della presente ordinanza verranno abrogate le seguenti ordinanze:
prot. 7462 del 10 giugno 2014,
prot. 5734 del 13 Maggio 2015

A norma dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990 n. 271 e D.Lgs. 104/2010 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Latina, da presentarsi entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'atto.

Ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Maurizio Proietti)



